



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERI

Voce: Enti locali.

Estremi del Parere:	Prot. 25216/165.11.11 del 3 agosto 2011
Massima / Abstract:	Nell'ordinamento statale la soppressione della figura del direttore generale nei comuni, esclusi quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, prevista dall'art. 2, comma 186, lettera d), della L. n. 191/2009, si applica, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 2/2010, dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 42/2010, di conversione del citato decreto. Analogamente, nell'ordinamento regionale siciliano la soppressione della figura del direttore generale nei predetti comuni si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.r. n. 7/2011, nel testo integrato dall'art. 4 della L.r. n. 16/2011, secondo le modalità di applicazione previste dalla normativa statale e, quindi, dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della citata L. n. 42/2010.
Note / Riferimenti Normativi	art. 5, comma 2, L.r. n. 7/2011 e art. 4, L.r. n. 16/2011

Redattore: Mattarella